

STATUTO

PREMESSA

L'Associazione regolata dal presente statuto e che sarà denominata "Il Germoglio", partecipa al Movimento che si ispira a S. Maria "serva di Dio e dell'uomo" (Lc. 1,38). L'associazione è costruita sulla Pietra Angolare che è Cristo, il quale ci chiama ad essere suoi discepoli e fare dell'amore-servizio la regola fondamentale della Vita Cristiana. Guida al cammino dell'associazione sarà la Parola di Dio ed in particolare i seguenti testi evangelici: Gv. 15,1-13 "Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici." Mt. 25,35-36 " ... io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi." Lc. 9,13 " Gesù disse loro: 'Dategli voi stessi da mangiare'. Ma essi risposero: ' Non abbiamo che cinque pani e due pesci , a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente'. "

L'associazione non ha finalità di lucro e tutti coloro che ne vorranno fare parte, devono approvare con tutto il loro cuore, tutta la loro mente e tutte le loro forze, il contenuto e lo spirito di questa premessa .

Titolo I

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione-organizzazione di volontariato, non a scopo di lucro, denominata: **IL GERMOGLIO Onlus**

Essa ha sede in **VIAREGGIO VIA DEI PIOPPI n° 2 piazzale ex Macelli**

Art.2 - Statuto e normativa

L'organizzazione di volontariato è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla legge n.266 del 1991, dalla Legge Regionale Toscana n.28 del 1993, e Legge Regionale Toscana n.29 del 1996 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

L'associazione è apartitica, apolitica e si basa su norme organizzative ispirate a principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art.3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art.4 - Modificazioni dello statuto

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'organizzazione di volontariato.

Lo statuto può essere modificato dall'assemblea dell'organizzazione.

Titolo II

Art.5 - Solidarietà

L'organizzazione di volontariato non ha fine di lucro, ma persegue il fine esclusivo della solidarietà umana, civile, sociale e culturale.

Art.6 - Finalità

Essa opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto rivolto all'attività esclusiva di solidarietà sociale e assistenza spirituale e materiale, in particolare:

1) *Essere vicino e aiutare le famiglie nello spirito del Vangelo e del Magistero della Chiesa.*

2) *Offrire alle famiglie un aiuto materiale, psicologico e spirituale mediante:*

a) *L'apertura di botteghe della solidarietà, dove offrire con regolarità generi alimentari e non, come aiuto concreto alle famiglie in grave difficoltà economica.*

b) *L'apertura di centri di ascolto cattolico in ordine ai vari bisogni psicologici e spirituali.*

c) *L'attività di Nuova Evangelizzazione, per ricostruire un solido pavimento di valori incrollabili, per la prevenzione contro ogni attacco all'unità della famiglia.*

3) *Intraprendere azioni per limitare lo spreco alimentare, recuperando generi alimentari in esubero in base alla legge n°155 del 25/06/03 (legge del buon samaritano), per ridistribuirli ai bisognosi.*

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Essa opera in primo luogo nel territorio del Comune di Viareggio, della Provincia di Lucca, della Regione Toscana e comunque ove l'associazione ritenga opportuno, compresi anche paesi esteri, attraverso una capillare opera di sensibilizzazione della popolazione, al fine di raccogliere i fondi e le competenze umane e personali necessarie per la realizzazione degli scopi di cui ai precedenti commi, il tutto anche in cooperazione con le Istituzioni Regionali e Locali.

Titolo III

Art.6 - Soci

Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutte le persone maggiorenni che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'ente e vogliono mettere la propria competenza e la propria opera al servizio della Organizzazione al fine di perseguire lo scopo sociale. Nessun motivo legato a

distinzioni di razza, sesso, religione, cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

Competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci aderenti è il Consiglio Direttivo.

I soci aderenti prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare le questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto al voto in assemblea tutti i soci in regola con il rinnovo annuale della tessera.

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemeritenze verso l'associazione.

Art.7 - Cessazione della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- dimissioni
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione

Il socio che cessa di appartenere all'associazione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate. In caso di espulsione è suo diritto, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, presentare ricorso al presidente sul quale decide la prima assemblea dei soci.

Titolo IV

Gli Organi

Art.8 Organi

Sono Organi dell'Associazione : l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente, il Revisore dei conti. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Art.9 Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aderenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno affisso in tutte le sedi

dell'organizzazione 15 giorni prima, o comunque, ogni qual volta ne faccia richiesta almeno 1/5 degli aderenti.

Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'organizzazione è richiesta la delibera dell'assemblea straordinaria che dovrà deliberare col voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare da altri soci. Ciascuno dei soci delegati non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea.

Il Presidente nomina il segretario.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario eletto all'uopo dal Presidente.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra gli aderenti. Per la prima volta la nomina dei membri del consiglio viene effettuata nell'atto costitutivo.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti quattro membri.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è presidente dell'Organizzazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di anni tre, e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci aderenti.

Un (1) mese prima della scadenza il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo consiglio. Se, per qualsiasi causa, vengono a mancare uno o più consiglieri, dovrà essere convocata, più breve tempo possibile compatibilmente con le esigenze e la struttura della associazione, ma comunque entro due (2) mesi dalla cessazione, l'assemblea dei soci per la sostituzione.

Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione di volontariato.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due (2) dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Esso procede anche alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'assemblea; può compilare il regolamento per il funzionamento dell'assemblea la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art.11 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a

maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica anni tre.(3)

Il consiglio con la maggioranza dei quattro settimi (4/7) può revocare il Presidente.

Il Presidente rappresenta l'organizzazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione, i suoi compiti principali sono:

-rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa

-convocare e presiedere le riunioni del consiglio direttivo

-deliberare spese in nome e per conto dell'associazione su mandato del consiglio direttivo

Nessun compenso è dovuto al Presidente.

Art.12 – Il Revisore dei conti

Al revisore dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

Il revisore deve redigere la sua relazione relativamente ai bilanci consuntivi predisposti dal consiglio direttivo.

Al revisore dei conti è consentito in ogni momento l'accesso ai documenti e alle strutture dell'associazione per l'espletamento del mandato conferitogli.

Il revisore è nominato dall'assemblea tra persone estranee all'associazione o ancora l'incarico può essere affidato ad una società di revisione. Per la prima volta la nomina è effettuata nell'atto costitutivo.

Qualora l'incarico sia affidato a più persone, i revisori dei conti costituiranno un collegio che nominerà, all'atto dell'insediamento, un presidente.

Il revisore dura in carica per il periodo determinato all'atto della nomina.

Art.13 – Commissioni Tecniche e Comitati

Il Consiglio Direttivo istituisce apposite Commissioni Tecniche formate per la risoluzione di specifiche problematiche di natura tecnica, progettuale, organizzativa e realizzativa sorte nel perseguimento delle finalità delle associazione .

Il Consiglio Direttivo nomina i membri delle Commissioni Tecniche scegliendo i soggetti sia tra gli associati che tra persone che non aderiscono all'associazione.

Il Consiglio Direttivo istituisce uno o più Comitati per la raccolta fondi e per il sostentamento a vario genere organizzato dei progetti dell'associazione.

Ai comitati possono aderire anche soggetti non facenti parte dell'associazione.

Sulle domande di ammissione ai comitati delibera il Consiglio Direttivo.

Il regolamento delle Commissioni Tecniche e dei Comitati viene deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art.14 Le Sedi Periferiche

Su richiesta di alcuno dei soci o la dove si dimostri necessario per il consolidamento degli obiettivi dell'associazione, con delibera del consiglio direttivo possono essere costituite sedi periferiche. Le sedi periferiche possono essere di due tipi: Operative o di Supporto. Ogni sede periferica operativa, in armonia con lo statuto, dovrà avere una propria sede e dovrà essere in grado di gestire una propria bottega della solidarietà per la distribuzione di generi alimentari e non, dovrà rispettare i regolamenti emanati dal consiglio direttivo. Ogni sede periferica operativa potrà attivare iniziative di raccolta di generi alimentari e non, e di raccolta fondi per il perseguimento delle finalità dall'associazione, il bilancio della sede periferica farà parte integrante del bilancio dell'associazione.

Ogni sede periferica di supporto, in armonia con lo statuto, dovrà avere una

propria sede e dovrà aiutare l'associazione al perseguimento delle proprie finalità mediante opera di sensibilizzazione della popolazione, attivando tutte le iniziative necessarie al reperimento di generi alimentari, fondi e competenze umane e personali necessarie per la realizzazione degli scopi dell'associazione. Ogni sede periferica dovrà avere un proprio responsabile che sarà nominato dal Consiglio Direttivo. Qualora una sede periferica si dimostri deficiente nelle sue funzioni potrà essere chiusa su delibera del consiglio direttivo.

Titolo V

Art.15 - Le risorse

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) beni, immobili e mobili;
- b) contributi;
- c) donazioni e lasciti;
- d) rimborsi;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) ogni altro tipo di entrate;

Art.16 - I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione, od in altre sedi, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione, e può essere consultato dagli aderenti.

Art.17 - Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal consiglio direttivo.

I contributi dello Stato delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di ogni altro Ente Pubblico o privato sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art.18 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni libere in denaro, le donazioni, sono accettate dal consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dal consiglio direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art.19 - Rimborsi

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art.20 - Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali, i proventi derivanti da manifestazioni ed iniziative di vario tipo organizzate dall'associazione stessa o da terzi sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

Il consiglio direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 21 - Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione saranno devoluti ad altra organizzazione o associazione che persegue gli stessi scopi, sentito l'organismo di controllo.

Titolo VI

Il bilancio

Art.22 - Il bilancio

L'esercizio sociale dell'organizzazione di volontariato ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è annuale, va predisposto e sottoposto all'assemblea degli aderenti entro il 30 aprile.

Il Consiglio Direttivo predispone entro il 31 marzo il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative ad un anno e l'assemblea ordinaria lo approva entro il 30 aprile; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'organizzazione entro quindici (15) giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché gli aderenti ne possano prendere visione.

Il bilancio preventivo è elaborato dal Consiglio Direttivo con gli stessi tempi e contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione entro quindici (15) giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

Art. 23 - Utili o avanzi di gestione

Gli utili o avanzi di gestioni nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione; saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'organizzazione per i fini perseguiti, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Titolo VII

Art.24 - Dipendenti e collaboratori

Gli aderenti dell'organizzazione di volontariato prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi.

L'organizzazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge e versando loro il corrispettivo pattuito per lo svolgimento dell'opera dei lavori per cui hanno ricevuto l'incarico.

L'organizzazione può rimborsare le spese sostenute dagli aderenti all'organizzazione stessa nell'espletamento di funzioni istituzionali e non promosse e svolte per la realizzazione ed il perseguimento delle sopra esposte finalità.

Titolo VIII

Art.25 - Le Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo.

La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.

Il consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

Titolo IX

Art.26 - La responsabilità

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.27 - Responsabilità dell'Organizzazione

L'organizzazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'ente stesso.

Titolo X

Art.28 - Rapporti con altri enti e soggetti

L'organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Titolo XI

Art.29 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea appositamente convocata dal consiglio direttivo.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo, dedotte le passività, di devolvere il suo patrimonio ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.30 - Regolamento

Il Regolamento interno, sarà redatto a cura del Consiglio Direttivo, e disciplinerà, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'ente, comprese le sedi periferiche.

Art.31 - Controversie

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro indicato dalle parti. In caso di disaccordo l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale di Lucca su istanza della parte più diligente. L'arbitro giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Art.32 - Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme costituzionali e ai principi dell'ordinamento giuridico vigente, ed in particolare alle disposizioni speciali in materia di O.N.L.U.S. e di Associazioni di Volontariato e a quelle del Capo II e III del titolo II del Libro I del Codice Civile.

Registrato a Lucca il 19 luglio 2013 al n° 5112